

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE 3° CIVILE

Sezione specializzata in materia di impresa

Proc. R.G. n. <sup>36190</sup>155602013

Il Collegio, composto dai Magistrati:

dr. Arduino BUTTAFOCO, Presidente

dr. Roberto RUSTICHELLI Giudice estensore:

dr. Corrado D'AMBROSIO, Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 05.02.2014 nel procedimento iscritto al R.G n. 36190/2013, avente ad oggetto il reclamo dell'ordinanza emessa nel procedimento n. 24325/2013 con il quale il G.D Dott. Augusto Tatangelo ha accolto l'istanza di sequestro conservativo proposta con il ricorso avanzato dal Fallimento L.T.S. Italia s.r.l., in persona del curatore p.t., nei confronti dell'intero ex collegio sindacale, dell'ex organo amministrativo e degli ex soci della fallita L.T.S. Italia s.r.l.,

O S S E R V A:

per esigenze di economia processuale, si ritiene di dover preliminarmente esaminare la sussistenza del *periculum in mora*, atteso che il Collegio reputa che nel caso in esame non ne sussistano i requisiti sia sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo.

Quanto, infatti, al profilo oggettivo deve innanzitutto sottolinearsi come la parte reclamante abbia fornito ampia prova della disponibilità patrimoniale di tutti e tre i componenti dell'ex collegio sindacale ed abbia, comunque, prodotto anche copia delle polizze assicurative e delle denunce di sinistro inviate dagli assicurati alle compagnie assicurative, nonché copie delle quietanze di pagamento delle suddette polizze, ancora in corso ( vedi documenti n. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 allegati alla produzione di parte reclamante).

Su quest'ultimo punto, si rileva che il massimale di dette polizze, pari ad 1.000.000,00 di Euro per ciascuno dei tre reclamanti è superiore all'importo di Euro 800.000,00 per il quale il Giudice di prime cure ha concesso il sequestro.

A tal proposito, nessuna rilevanza può darsi al processo alle intenzioni che il fallimento reclamato fa in ordine ad un possibile presunto futuro mancato adempimento da parte delle compagnie assicuratrici, peraltro regolarmente chiamate a manleva dagli odierni reclamanti, compagnie che hanno, ovviamente, un patrimonio aggredibile incomparabilmente superiore ai valori economici per cui è causa.

A fortiori, si sottolinea come la stessa parte reclamata ammetta (cfr. pag. 35 del reclamo) che gli odierni reclamanti sono titolari di consistenti patrimoni e non sia stata in grado non solo di dimostrare, ma neppure di semplicemente indicare, alcun atto e/o comportamento posto in essere da ciascuno dei reclamati potenzialmente lesivo della propria integrità patrimoniale, con la conseguenza che nel caso in esame difetta la prova della sussistenza del *periculum* anche sotto il profilo soggettivo.

Sotto tale profilo, infatti, è noto che il *periculum* consiste nel comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprima l'intenzione di sottrarsi ai propri obblighi.

Con riferimento a ciò, nessun pregio giuridico può concedersi all'affermazione del fallimento reclamato, secondo la quale il *periculum* soggettivo dovrebbe rinvenirsi *nel contegno processuale degli stessi reclamanti, che hanno depositato nel giudizio di primo grado documentazione prima non consegnata al curatore*, atteso che tale deposito è funzionalmente collegato ad evidenti esigenze di difesa e non è certamente indice di volontà di disperdere il proprio patrimonio al fine di evitarne una futura potenziale aggressione.

Il raggiungimento della piena prova in ordine alla totale assenza del *periculum in mora* rende superfluo l'esame dell'esistenza anche del *fumus boni juris*, atteso che è del tutto pacifico che la mancanza anche di uno solo dei suindicati requisiti comporta l'impossibilità di concedere l'invocato sequestro, con conseguente obbligo di modificare in conformità

2

il provvedimento del Giudice di prime cure, limitatamente alla posizione dei soli reclamanti.

Deve, essere, infine, dichiarata inammissibile l'istanza avanzata dalla curatela reclamata di modifica dell'importo (da Euro 600.000,00 ad Euro 700.000,00) del sequestro disposto nei confronti di Lucia Ambrosino e Vincenzo Napoletano, atteso che qualora trattasi di errore materiale la domanda doveva essere comunque proposta al Giudice che ha emesso il provvedimento, se invece trattasi di concreta valutazione del Giudice di prime cure la relativa ordinanza non è stata oggetto di specifico ed autonomo reclamo da parte del fallimento, che, peraltro, non ha neppure notificato la propria istanza alle parti interessate.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al R.G n. 36190/2013, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione respinta, così provvede:

- 1) in accoglimento del reclamo, modifica parzialmente l'ordinanza emessa il 09.12.2013 nel procedimento n. 24325/2013 dal G.I. Dott. Augusto Tatangelo e, per l'effetto, rigetta l'istanza di sequestro conservativo proposta dal Fallimento L.T.S. Italia s.r.l., in persona del curatore p.t., nei confronti dei soli Mattiello Antonio, Rinaldi Alfonso e D'Ambrosio Cosimo, fermo restando tutto il resto;
- 2) dichiara inammissibile l'istanza avanzata dal fallimento reclamato di modifica dell'importo del sequestro disposto dal Giudice di prime cure nei confronti di Lucia Ambrosino e Vincenzo Napoletano;
- 3) condanna il Fallimento L.T.S. Italia s.r.l., in persona del curatore p.t., a rifondere a Mattiello Antonio, Rinaldi Alfonso e D'Ambrosio Cosimo le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00.

Napoli, 5 febbraio 2014.


Il Giudice estensore

dr. Roberto Rustichelli



TRIBUNALE DI NAPOLI PERVENUTO IN CANCELLERIA DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 5 FEB 2014
IL CANCELLIERE

ULTIMO dr.ssa ANTONIETTA



Il Presidente

dr. Arduino Buttafoco

